



ORIGINALE

22507/2014

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Responsabilità
medica

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 6104/2011

Cron. 22507

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. Q.I.

Dott. ANTONIO SEGRETO - Presidente -

Ud. 11/06/2014

Dott. RAFFAELLA LANZILLO - Consigliere -

PU

Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -

Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

mm

SENTENZA

sul ricorso 6104-2011 proposto da:

SITA' VINCENZO STIVCN25C05A385P, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GIUSEPPE GENTILE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALFREDO ARCIDIACONO, ENRICO CIONI giusta procura a margine del ricorso;

2014

- **ricorrente** -

1498

contro

ASL CN2 ALBA - BRA (gia' ASL 18 ALBA - BRA), in persona del Commissario Dott. GIOVANNI MONCHIERO,

considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall'avvocato VINCENZO LA RUSSA, giusta procura
in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1228/2010 della CORTE D'APPELLO
di TORINO, depositata il 28/07/2010 R.G.N. 2137/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2014 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;

udito l'Avvocato GIOVANNI GIUSEPPE GENTILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

me



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2008 il sig. Vincenzo Sità convenne dinanzi al Tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, la ASL 18 Alba-Bra (che in seguito muterà nome in "ASL CN2", e come tale d'ora innanzi sarà indicata), allegando che:

-) il 18.6.1992 si era sottoposto ad un intervento di protesi d'anca, eseguito nell'ospedale di Bra;
-) in conseguenza di esso contrasse una infezione, che gli aveva provocati danni patrimoniali e non patrimoniali.

2. Con sentenza 2.2.2009 n. 27 il Tribunale di Alba-Bra rigettò la domanda, ritenendola prescritta.

3. La sentenza, impugnata dal soccombente, venne confermata dalla Corte d'appello di Torino. Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d'appello individuò nel 1995 il momento di decorrenza della prescrizione, sul presupposto che da tale data il paziente potesse avvedersi, con l'ordinaria diligenza, dell'esistenza dell'infezione.

4. La sentenza d'appello viene ora impugnata per cassazione da Vincenzo Sità, sulla base di due motivi.

Ha resistito la ASL CN2 con controricorso.

mu

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una di violazione di legge, ai sensi all'art. 360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 2945 e 2946 c.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c..

Espone, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe ha contraddittoriamente motivato la propria decisione di far decorrere la prescrizione dal 1995, in quanto:

- ancora a febbraio 1995 i sanitari curanti dichiaravano "non ci sono complicanze infettive" dell'intervento (p. 49 del ricorso), sicché il paziente



non poteva avere alcuna certezza sulla derivazione causale del danno dall'operato dei medici;

- la Corte d'appello non ha considerato i documenti clinici che nel 1994 qualificavano "clinicamente guarito" il paziente (*ibidem*, p. 60);

- la Corte d'appello non ha considerato che ancora a febbraio 1995 i medici ignoravano la vera causa della infezione, sicché se l'eziologia del male era ignota ai medici, *a fortiori* non poteva esigersi alcuna certezza nemmeno dal paziente (*ibidem*, p. 61).

1.2. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il motivo è inammissibile. La Corte d'appello, infatti, non affatto negato che l'*exordium praescriptionis* andasse individuato nel momento in cui il paziente, con l'uso dell'ordinaria diligenza, poteva avvedersi dell'esistenza del danno. Ha, semplicemente, individuato tale momento nell'anno 1995: il che costituisce un accertamento di fatto.

1.3. Nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione è il ricorso è fondato. La Corte d'appello ha correttamente individuato il principio giuridico alla luce del quale decidere la controversia, e cioè che la prescrizione per i danni lungolatenti decorre dal momento in cui la vittima, con l'uso dell'ordinaria diligenza, possa avvedersi sia dell'esistenza del danno, sia della sua riconducibilità causale al fatto illecito del terzo (così la sentenza impugnata, pagg. 13-14).

Nel passare, tuttavia, alla concreta individuazione di tale momento nel caso specifico, la Corte d'appello ha rilevato in fatto che sin dal 13.1.1995 i sanitari diagnosticarono la "*formazione di siero in esiti reimpianto TPA*", e che di conseguenza - anche alla luce del perdurare del dolore e delle secrezioni della ferita chirurgica, il paziente "*poteva intuire che la malattia era legata all'intervento, anche se non era in grado di percepirne la portata*" (così la sentenza, pag. 15-16).

Ha quindi soggiunto la sentenza che ai fini dell'individuazione dell'*exordium praescriptionis* nulla rilevava né l'età della vittima, né la allegata indisponibilità delle cartelle cliniche: non la prima, perché "*con frequenza*

mu



televisione radio e giornali si occupano, a torto o ragione, di c.d. casi di malasanità"; non la seconda, perché avendo il paziente diritto di accedere alle cartelle cliniche, il non averne chiesta copia per acquisire consapevolezza della genesi della malattia costituisce una condotta negligente imputabile al paziente stesso, ed inidonea a spostare in avanti il decorso del termine di prescrizione.

1.4. La motivazione appena riassunta è per un verso insufficiente, e per altro verso contraddittoria.

1.5. La motivazione è insufficiente sotto tre aspetti.

In primo luogo, è insufficiente perché affronta solo uno dei due presupposti di fatto cui la giurisprudenza àncora il decorso del termine di prescrizione nel caso di danni lungolatenti.

Come già accennato, infatti, nel caso di danni a decorso occulto la prescrizione inizia a decorrere quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, possa avvedersi:

(a) dell'esistenza del danno;

(b) della sua riconducibilità causale al fatto illecito del terzo.

Nel caso di specie, la Corte d'appello si è soffermata sulla percepibilità dell'esistenza del danno, ma nulla ha spiegato in merito alle ragioni per le quali la vittima, oltre che dell'esistenza del danno, potesse avvedersi altresì della sua derivazione causale da un fatto colposo del medico, piuttosto che da una complicità naturale o da cause estranee all'operato dei medici.

In secondo luogo, la motivazione della sentenza impugnata è insufficiente perché non si fa carico di esaminare le incertezze in cui gli stessi medici che ebbero in cura il paziente si dibatterono per anni. Risulta dagli atti ed è evidenziato dal ricorso , in particolare, che l'8.2.1995 i medici curanti ricorsero ad un consulto esterno sulle condizioni del paziente: richiesta incomprensibile, se sin dal gennaio dello stesso anno l'esistenza dell'infezione e la sua derivazione causale dovevano ritenersi "percepibili con l'uso dell'ordinaria diligenza" addirittura dal paziente, prima ancora che dal medico.



In terzo luogo, la motivazione è insufficiente nella parte in cui non si fa carico di esaminare la conoscibilità della origine del danno, da parte del paziente, nel contesto in cui questi si è trovato a patire la malattia: ovvero al cospetto di medici che lo assicuravano circa la natura di male, e che quindi non potevano far sorgere in lui il sospetto d'una responsabilità per danni.

1.6. Oltre che insufficiente, la motivazione è contraddittoria nella parte in cui afferma, da un lato, che il paziente "*non era in grado di percepire tutta la portata*" dei sintomi (così la sentenza, pag. 16, terzo capoverso); ma dall'altro ha affermato che egli poteva avvedersi che quei sintomi erano causati da un fatto colposo ascrivibile a responsabilità del medico.

Ora, dire che per una persona è impossibile percepire "*tutta la portata*" di una qualsiasi sintomatologia, non vuol dire altro che esiste una qualche incertezza sulla causa di quei sintomi. E se vi era incertezza, non poteva esserci la sicura riconducibilità dei sintomi all'operato dei medici, alla stregua dell'ordinaria diligenza.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a flourish.

1.7. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.

1.8. La sentenza va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, la quale nell'accertare *in facto* il momento di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno sanerà le mende della sentenza impugnata, e quindi:

-) accerterà non solo il momento in cui il paziente poteva avvedersi dell'esistenza del danno, ma anche il momento in cui poteva - con l'ordinaria diligenza - attribuirne la causa all'operato dei medici;

-) prenderà in esame, ai fini della valutazione della diligenza del paziente nella possibilità di accertare il danno e la sua origine, le incertezze in cui gli stessi medici si sono dibattuti, e le assicurazioni da questi fornite al paziente;

-) eliminerà dalla motivazione la contraddizione insita nell'affermare da un lato che alla data del gennaio 1995 la causa della malattia non poteva



essere percepita in tutta la sua portata, e dall'altro che da quella data era iniziato a decorrere il termine di prescrizione.

2. Le spese.

Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 385, comma 3, c.p.c..

P.q.m.

la Corte di cassazione:

-) accoglie il ricorso, cassa e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Torino;

-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 11 giugno 2014.

Il consigliere estensore
(Marco Rossetti)

Il Presidente
(Antonio Segreto)

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggì 23 OTT. 2014
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA